



COMUNE DI GRINZANE CAVOUR

Provincia di Cuneo

UFFICIO TRIBUTI

Tel.: 0173 262016 Int. 7 - Fax: 0173 262598

www.grinzane-cavour.it e-mail: tributi.grinzane.cavour@ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 2 del 23/01/1997;

Modificato con deliberazione Consiliare numero 26 del 27/11/2008

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI *SOLIDI* URBANI - ASSIMILABILI AGLI *URBANI - URBANI* PERICOLOSI

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti *solidi* urbani, assimilabili *agli urbani, urbani* pericolosi, come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 relativamente alle fasi:

- a) conferimento
- b) raccolta
- c) spazzamento
- d) stoccaggio provvisorio
- e) cernita
- f) trasporto
- g) trattamento di trasformazione
- h) trattamento finale

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 nonchè dell'art. 1, comma primo, della legge 29 ottobre 1987, n. 441 del D.Lgs. 507/1993, della Legge 22.2.94, n.146 e della L.R. 59/95.

Art. 2 Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonchè ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;

f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 3 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:
 - materiali fecali;
 - altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Merli) e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle successive leggi;
- f) agli esplosivi.

Art. 4 Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:

- urbani
- speciali
- speciali tossico nocivi.

Art. 5 Attività di competenza del Comune

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- i residui dell'attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli effluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane *e residui delle attività di trattamento dei rifiuti nonché i residui dei processi di potabilizzazione degli acqueedotti (fanghi, materiale filtrante)*;
- i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Detta attività viene svolta dal Comune attraverso proprio personale.

Art. 6 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani ed assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 7 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

Art. 8 Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

1) Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio, oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.). Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche.

2) Rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impegno domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).

3) Rifiuti esterni cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle rive dei fiumi o dei fossi.

4) Rifiuti pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) come indicati al paragrafo 1.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915 del 1982 e precisamente:

- pile e batterie *provenienti da utenze domestiche*
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" *provenienti da utenze domestiche*
- *i medicinali scaduti e/o non utilizzabili provenienti da utenze domestiche e studi medici professionali*
- *siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati*

art. 9 Rifiuti speciali

Per rifiuti speciali si intendono:

1) Residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;

2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;

3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti, *nonchè i residui dei processi di potabilizzazione di acquedotti (fanghi, materiale filtrante).*

6) *i rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali di esumazione ed estumulazione (frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti plastica e parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, ecc.).*

Art. 10 Criteri di assimilazione ai rifiuti urbani

Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 39 della L. 22.2.1994, n. 146:

1) i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a, della deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metano, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta cartamata, fogli di plastica metallizzati e simili;

- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida purchè palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gessi essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- Tali rifiuti devono comunque soddisfare i requisiti di cui al punto 1.1.2. della deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/1982.*

2) gli accessori per l'informatica.

Art. 11 Rifiuti speciali tossico nocivi

Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/1982, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente.

TITOLO II° NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 12 Definizione della zona di raccolta

Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita entro i limiti indicati nella planimetria allegata al presente regolamento sotto la lettera A.

Art. 13 Conferimento dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso.

Tali rifiuti urbani interni, ingombranti ed assimilabili ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono accumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e succes-

sivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità e nei luoghi prescritti dalla gestione del servizio.

Di norma i rifiuti interni ingombranti di cui al punto 2 dell'art. 8 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta, nè possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

Il conferimento e l'asportazione di detti rifiuti avrà luogo secondo le seguenti modalità:

- il gestore del servizio provvederà alla raccolta, tutte le volte che il contenitore risulterà pieno;
- il materiale deve essere collocato in apposito contenitore messo a disposizione degli utenti.

Art. 14 Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero

Il Comune in adempimento al Decreto Ministeriale 29 maggio 1991 istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia stabilendo le relative modalità.

La raccolta è istituita per i seguenti materiali: carta, vetro e plastica.

Il servizio è effettuato dall'Azienda Albese-Braidese smaltimento rifiuti di Alba tramite ditta specializzata.

I punti di raccolta e la periodicità della stessa saranno stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.

Art. 15 Modalità di effettuazione del servizio

Il servizio di raccolta viene effettuato entro il perimetro di cui all'art. 12, con cadenza bisettimanale, mediante raccolta porta a porta e negli appositi contenitori.

Ove nelle singole zone siano presenti insediamenti con particolare attitudine a produrre rifiuti ingombranti o di rilevante quantità, il servizio potrà essere potenziato con l'aggiunta di contenitori.

Detti contenitori devono avere le caratteristiche di cui al punto 2.1.1. della deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/1982.

In rapporto ai singoli ambiti o zone vengono fissate le seguenti distanze massime di collocazione dei contenitori e la relativa capacità minima:

ZONA/AMBITO	DISTANZA MAX (metri)	CAPACITA' MIN (lt.)
Concentrico	500	660

Le sovraindicate capacità minime si intendono fissate in via ordinaria. Ove nelle singole zone siano presenti insediamenti con particolare attitudine a produrre rifiuti di rilevante quantità il servizio dovrà essere potenziato con contenitori di maggiore capacità o più frequenti.

Lo svuotamento dei contenitori viene previsto con frequenza bisettimanale, valutando non necessaria la cadenza giornaliera in relazione alla produzione di rifiuti e all'adeguato numero di cassonetti.

La pulizia dei contenitori viene prevista con frequenza di tre volte all'anno.

Art. 16 Trasporto dei rifiuti

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto

delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 17 Trattamento dei rifiuti

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad in-terramento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati a sensi del D.P.R. n. 915/1982.

Detta attività viene svolta dal Comune attraverso la partecipazione con i Comuni dell'area Alba-Bra, ad un'Azienda Consortile la cui funzionalità ed il cui rispetto dei parametri normativi vanno verificati dall'ente pubblico conferente rifiuti.

TITOLO III° - NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Art. 18 Conferimento

I rifiuti urbani pericolosi di cui al punto 4 dell'art. 8 del presente regolamento sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti con ordinanza sindacale, in appositi contenitori efficienti e aggiornati secondo le più moderne tecnologie tendenti ad evitare conseguenti inquinamenti.

Art. 19 Obbligo di conferimento dei detentori

E' fatto obbligo della consegna delle pile e batterie usate o scadute da parte di chiunque le detenga. Tali detentori sono tenuti a raccogliere distintamente questi rifiuti ed in particolare batterie, pile al nickel/cadmio ed al mercurio e a conferirli separatamente al pubblico servizio di raccolta nei contenitori prestabiliti.

Le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con simboli "T" o "F" devono essere oggetto di un conferimento separato da parte dei privati.

Art. 20 Raccolta e stoccaggio

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del gestore del servizio con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni.

Detti rifiuti così raccolti saranno accumulati, distintamente per ogni tipo, in locali idonei prestabiliti previa apposita etichettatura contenente l'indicazione del giorno e del luogo di raccolta, al fine del controllo del periodo di accumulo provvisorio consentito.

Per le batterie, previo asporto dell'elettrolita da inviare ad un impianto per trattamento chimico-fisico, le carcasse saranno avviate ad una discarica di 2° categ. - tipo B.

Art. 21 Smaltimento definitivo

Trascorso il periodo di accumulo, i rifiuti saranno trasferiti per il definitivo smaltimento agli appositi impianti di trattamento debitamente autorizzati.

TITOLO IV° - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 22 Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi e simili.

Art. 23 Raccolta, trattamento e spazzamento

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dalla gestione comunale del servizio smaltimento rifiuti entro il perimetro definito.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e simili, nonché delle scarpate ferroviarie, stradali, nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale e dell'eventuale concessionario.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 24 Contenitori porta rifiuti

Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

Art. 25 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recitante o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

Art. 26 Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatori, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sua l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

Art. 27 Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da esse occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi cestini predisposti o gestiti dal servizio di raccolta.

Art. 28 Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di autorizzazione per occupazione del suolo pubblico di uso pubblico, come caffè, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura le aree vanno perfettamente ripulite.

Art. 29 Carico e scarico di merci materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.

Art. 30 Asporto di scarichi abusivi

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 31 Sgombero della neve

In caso di nevicata l'appaltatore e gli addetti comunali provvederanno a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolo o pedonale mediante:

- rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di cloruri o di miscele crioidrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.

E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupati.

Art. 32 Rifiuti da attività edilizie

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

N.B.: ART. 33 MODIFICATO CON DELIBERA
86/CC DEL 27-11-2008

TITOLO V° - DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI

Art. 33 Divieti

- 1) E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico a sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
- 2) E' vietato ogni forma di cernita, rovistamento e recupero " non autorizzati " dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.
- 3) E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
- 4) E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralcino il servizio stesso.
- 5) E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.
- 6) E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accessi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitori.
- 7) E' vietato lo spostamento di contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
- 8) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera "T" o "F" soggetti a particolare conferimento previsto dagli art. 18 e 19.
- 9) E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.
- 10) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 10) e 11) del presente articolo.
- 11) E' vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalla campana previste per la raccolta vetro.
- 12) E' vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
- 13) E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.
- 14) E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.
- 15) E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito al uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

Art. 34 Tutela sanitaria degli operatori

Il personale addetto al servizio dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5.3.1963 n.292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al decreto del Ministro della Sanità del 4.10.1991 (vaccinazione anti epatite B facoltativa).

Articolo 33 – Divieti

(Testo introdotto con deliberazione consiliare n. 26 del 27/11/2008)

- 1) E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico ai sensi del Decreto Legislativo 3-4-2006, numero 152, articoli 192, 255 e 256.
- 2) E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale, ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.
- 3) E' vietato, qualora la raccolta dei rifiuti sia effettuata a domicilio con sacchetti unifamiliari, esporre il sacchetto stesso su suolo adibito ad uso pubblico nei giorni in cui l'apposita ordinanza non prevede lo svolgimento del servizio di raccolta.
- 4) E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti. E' vietato, altresì, l'uso di sacchetti e contenitori diversi da quelli forniti dall'Amministrazione ad eccezione di casi particolari espressamente previsti.
- 5) E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralcino il servizio stesso.
- 6) E' vietato, dopo aver effettuato operazioni di carico, scarico trasporto di merci o di materiali, lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal servizio comunale, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il provvedimento sanzionatorio ai sensi di legge.
- 7) E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi e/o non completamente spenti, comunque tali da danneggiare il contenitore.
- 8) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera "T" o "F" soggetti a particolare conferimento previsto dagli articoli 18 e 19.
- 9) E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.
- 10) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 10) e 11) del presente articolo.
- 11) E' vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalla campana previste per la raccolta del vetro.
- 12) E' vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 D.P.R. 12 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 13) E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.
- 14) E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.
- 15) E' vietato conferire nei rifiuti solidi urbani indifferenziati i materiali riciclabili per i quali è istituito separato servizio di raccolta (es.: carta, plastica, vetro, ecc.)

Art. 35 Controlli

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

Art. 36 Sanzioni

*MODIFICATO CON DELI
BERA 26/CC DEL 27-11-2008*

~~Le violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal Titolo V del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 24 e seguenti o specifiche norme regionali.~~

~~Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.~~

~~Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 915/1982 si applicano le pene e le ammende previste dall'art. 29 del citato D.P.R. n. 915/1982. Nei confronti dei titolari degli utenti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste di applicano le pene e le ammende di cui agli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.~~

TITOLO VI° - DISPOSIZIONE FINALI

Art. 37 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13 dicembre 1984, nonché quando previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti rifiuti soliti urbani ed assimilati.

Art. 38 Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la ripubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Articolo 36 – Sanzioni

(Testo introdotto con deliberazione consiliare n. 26 del 27/11/2008)

- 1) Per la violazione delle norme di cui ai punti: 3), 5), 7), 11) e 14) del precedente articolo 33) – Divieti, si applica la sanzione amministrativa da Euro 103,29 a Euro 154,94;
- 2) Per la violazione delle norme di cui ai punti: 2), 9), e 10) del precedente articolo 33) – Divieti, si applica la sanzione amministrativa da Euro 154,94 a Euro 206,58;
- 3) Per la violazione delle norme di cui ai punti: 4), 8), 12), 13) e 15) del precedente articolo 33) – Divieti, si applica la sanzione amministrativa da Euro 206,58 a Euro 309,87;
- 4) Per la violazione delle norme di cui ai punti: 1) e 6) del precedente articolo 33) – Divieti, si applicano le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, numero 152, articoli 192, 255 e 256.
- 5) In ogni caso sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare dal Decreto Legislativo 3/4/2006, numero 152 “Norme in materia ambientale”.